

ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	OGGETTO DELLA FORNITURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4.	SPECIFICHE DEI PRODOTTI	4
4.1.	Specifiche dei combustibili avio	5
4.2.	Specifiche degli additivi.....	5
5.	ORDINATIVI DI FORNITURA	5
6.	CONSEGNA	5
7.	COLLAUDI/VERIFICHE DI CONFORMITÀ	6
8.	CONTROLLI DI QUANTITÀ.....	8
9.	ASSISTENZA TECNICA	9
10.	REGOLE E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PREZZO. 9	
11.	RICOSTRUZIONE EVENTUALE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO	10



CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico (nel seguito indicato come “C.T.”) disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti avio mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi dei Reparti Volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Per le eventuali varianti al presente C.T., per gli ulteriori aspetti tecnici/amministrativi e generali (corrispettivo, pagamento, durata contratto, risoluzione delle controversie, tutela dei lavoratori, informativa sui rischi ambientali, ecc.) e per tutto quanto non diversamente disciplinato, si rinvia al Contratto ed alla restante documentazione di gara.

2. DEFINIZIONI

1. Nel presente Capitolato Tecnico, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
 - **Amministrazione:** Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
 - **Capitolato Tecnico (C.T.):** allegato al Contratto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che la fornitura, da acquisirsi in capo all’Amministrazione, deve possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
 - **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d’arte delle prestazioni, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dall’Amministrazione al Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 - **Contratto:** l’atto che impegna il Fornitore alla fornitura di combustibile avio richiesto, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, nel Contratto medesimo nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica;
 - **Ente Destinataro:** – il singolo Reparto Volo dell’Amministrazione, per la quale l’Ente Ordinante emette l’Ordinativo di Fornitura, che riceve e impiega la fornitura di combustibile avio.
 - **Ente Ordinante:** il singolo Reparto Volo dell’Amministrazione che, per conto proprio o per altri Enti Destinatari, emette gli Ordinativi di Fornitura, utilizzando il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - **Fornitore:** l’Operatore economico (l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese) risultato aggiudicatario della procedura di gara per l’affidamento del Contratto;
 - **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi i festivi;
 - **Luogo di consegna:** i luoghi ove sono ubicati gli Enti Ordinanti, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i dei medesimi Enti Destinatari indicati nell’Ordinativo di Fornitura, in cui il Fornitore dovrà consegnare i Carburanti Avio;
 - **Ordinativo di fornitura** (nel seguito indicato come “Ordinativo”): il documento con il quale l’Ente Ordinante manifesta la volontà di utilizzare il Contratto, impegnando il



Fornitore alla prestazione delle forniture richieste;

- **Responsabile del Servizio:** è nominato dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, ed è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione e avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Con l'aggiudicatario di ogni lotto l'Amministrazione stipulerà apposito Contratto con il quale verrà regolamentato l'affidamento della fornitura, a mezzo di autobotti, di carburanti avio per turbomotori identificato dalla sigla Jet A-1 (Simbolo Nato F-35) e Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18).
2. Tutti i prodotti sopra indicati dovranno avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la procedura è suddivisa in 2 (due) lotti merceologici.
4. I lotti sono di seguito descritti:
 - **Lotto 1:** combustibile avio per turbomotori identificato dalla sigla Jet A-1 (simbolo NATO F-35);
 - **Lotto 2:** Benzina Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18).
5. I luoghi di fornitura sono di seguito elencati:
 - **Lotto 1:** aeroporti di Roma – Pratica di Mare (n. 1 serbatoio interrato da 30.000 litri; n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Milano – Malpensa (n. 1 serbatoio interrato da 50.000 litri; n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Bologna – Borgo Panigale (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Palermo – Boccadifalco (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Reggio Calabria – Ravennese (n. 1 serbatoio interrato da 30.000 litri; n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Napoli – Capodichino (n. 2 serbatoi interrati da 24.000 litri; n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Firenze – Peretola (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Bari – Palese (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Venezia – Tessera (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Pescara – Tito Liberi (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri) ed Oristano – Fenosu (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri);
 - **Lotto 2:** aeroporti di Roma – Pratica di Mare (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Milano – Malpensa (n. 1 serbatoio interrato da 15.000 litri; n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Reggio Calabria – Ravennese (n. 1 serbatoio interrato da 10.000 litri; n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri); Venezia – Tessera (n. 1 avio rifornitore da 9.000 litri)
6. Le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.
7. Di seguito si farà riferimento ai carburanti Jet A-1 e benzina Avio Grado 100/130 con la dicitura "Prodotto".

4. SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Di seguito sono descritte le specifiche dei combustibili avio e dei relativi additivi:



4.1. Specifiche dei combustibili avio

Il combustibile avio per turbogetti Jet A-1 (simbolo NATO F-35) deve essere conforme alla specifica DEF STAN 91-091 Issue 11 e s.m.i. mentre la Benzina Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18) deve essere conforme alla specifica DEF STAN 91-090 Issue 4 e s.m.i.

4.2. Specifiche degli additivi

Nel combustibile avio identificato dalla sigla Jet-A1 devono essere contenuti l'additivo antielettrostatico e l'additivo anticorrosivo, conforme a quanto previsto dalla Specifica MIL-PRF-25017F.

5. ORDINATIVI DI FORNITURA

L'Amministrazione mediante l'Ordinativo richiede la fornitura di un quantitativo di Prodotto non inferiore a 5.000 (cinquemila) litri. Resta la facoltà del Fornitore di dare esecuzione a ordini che prevedano quantitativi di Prodotto inferiori a 5.000 (cinquemila) litri.

L'Ordinativo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'Ente Ordinante;
- i riferimenti dell'Ente Destinatario (es. sede, luogo di esecuzione della fornitura, numero e identificativo dei depositi e/o serbatoi, capacità (in litri) degli stessi, ecc...)
- il quantitativo e la tipologia di Prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti del personale dell'Amministrazione incaricato alla consegna.

Si precisa che:

- la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 6.

6. CONSEGNA

La fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità di seguito descritte.

1. Il Fornitore consegnerà il Prodotto con mezzi, propri o di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale; in particolare le autobotti dovranno essere segregate e condizionate per il Prodotto che trasportano e ciò dovrà essere certificato dal Fornitore per tutte le autobotti.
2. Il termine massimo, entro il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto dall'Amministrazione nei Luoghi di Consegna indicati nell'Ordinativo, corrisponde al quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo o alla data diversamente concordata tra le parti e riportata all'interno dell'Ordinativo stesso. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli riferiti:
 - a) alla consegna del Prodotto nei Luoghi di Consegna in ragione delle quantità di volta in volta indicate negli Ordinativi di Fornitura;
 - b) al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi degli Enti Destinatari;
 - c) a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione



contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

4. All'atto della consegna il Fornitore dovrà produrre un certificato di analisi del Prodotto consegnato, dal quale si evinca la conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui al precedente paragrafo 4.
5. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale, redatto dall'Ente Destinataro, e per questa dai Reparti Volo della Polizia di Stato, in contraddittorio con il Fornitore, a tal fine rappresentato dall'autotrasportatore.
6. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata rimozione del Prodotto sversato, alla bonifica del Luogo di consegna e alla sostituzione o al mancato addebito della partita di Prodotto sversata, con modalità da concordarsi con l'Ente Ordinante. Nel caso di sostituzione del Prodotto sversato ciò dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di consegna (salvo diverso termine espressamente concordato tra il singolo Ente Destinataro e il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 comma 1 del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
7. Al fine di verificare la rispondenza del Prodotto consegnato alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4, l'Amministrazione procederà a proprie spese, ove non diversamente disposto, al collaudo/verifica di conformità dello stesso secondo le modalità previste al paragrafo 7.
8. Il Prodotto sarà ritenuto accettato dall'Amministrazione all'esito positivo del collaudo/verifica effettuato dai Laboratori Chimici di cui al paragrafo 7, punto 5, e dagli stessi attestato mediante apposito documento. A tal proposito, l'Amministrazione dovrà rimettere ai Laboratori Chimici di cui al paragrafo 7, punto 5, il campione di cui al predetto paragrafo 7 entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di consegna del Prodotto; qualora l'Amministrazione non abbia provveduto entro il suddetto termine a rimettere il campione ai Laboratori Chimici, il Prodotto sarà considerato accettato dall'Amministrazione.
9. L'Amministrazione provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta consegna della fornitura dei prodotti oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

7. COLLAUDI/VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Al fine di accertare l'effettiva rispondenza del Prodotto consegnato alle specifiche tecniche di cui al precedente paragrafo 4, l'Amministrazione, e per essa i reparti Volo della Polizia di Stato, effettuerà, su ciascuna partita di Prodotto consegnata, i collaudi/verifiche di conformità secondo le modalità di seguito riportate.
2. Prima dello scarico, si procederà ad un primo campionamento del Prodotto al fine di



- consentire una verifica preliminare tesa ad accertare la presenza di acqua e solidi (a vista), il colore (a vista) e la densità del Prodotto medesimo.
3. In caso di esito negativo della verifica preliminare di cui al precedente punto 2, il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 12 comma 3 del Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
 4. In caso di esito positivo della verifica di qualità preliminare di cui al precedente punto 2, l'Ente Destinatario disporrà, prima dello scarico ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna di n. 3 (tre) campioni di Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Ente Ordinante e dell'Ente Destinatario, il numero del Documento di Accompagnamento (DAS, DAA e/o simili), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal personale dell'Ente Destinatario incaricato alla ricezione del Prodotto.
 5. Al fine di sottoporre il Prodotto a collaudo/verifica atto a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle norme di riferimento richiamate nel precedente paragrafo 4, i 3 campioni di Prodotto di cui al precedente punto saranno destinati, rispettivamente: a) uno ai Laboratori Chimici dell'Aeronautica Militare o ad altro laboratorio di analisi scelto dall'Amministrazione; b) uno al Fornitore; c) uno all'Ente Destinatario.
 6. Resta facoltà dell'Ente Destinatario invitare ed ammettere un rappresentante del Fornitore ad assistere alle prove di collaudo/verifica; in caso di rifiuto o mancata risposta da parte del Fornitore all'invito, si procederà ugualmente al collaudo/verifica.
 7. Si precisa che il campione di Prodotto destinato al Fornitore, di cui alla lettera b) del precedente punto 5, sarà custodito, per i fini dovuti, a cura dell'Ente Destinatario qualora quest'ultimo dimostri, in forza di normativa vigente, l'impossibilità di far uscire dalla propria sede il suddetto campione.
 8. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a) del precedente punto 5, a seguito del collaudo/verifica, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4 del presente Capitolato, l'Ente Ordinante dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest'ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto di cui alla lettera b) del precedente punto 5, presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte), diversamente, si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 11. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 11.
 9. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte, il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4 del presente Capitolato, si procederà, a spese del Fornitore, alla verifica del campione di cui alla lettera c) del precedente punto 5, presso un Laboratorio di analisi terzo scelto tra le parti, diversamente, si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 11.
 10. Infine, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) del precedente punto 5, il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall'Ente Ordinante, diversamente si procederà secondo quanto previsto al



successivo punto 11.

11. In caso di non conformità del Prodotto, l'Ente Ordinante potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui all'art. 12 comma 4 del Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del luogo di consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Ente Ordinante, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra il singolo Ente Ordinante ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 comma 5 del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

8. CONTROLLI DI QUANTITÀ

1. Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dall'Ente Destinatario.
2. Il singolo Ente Destinatario verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:
 - Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
 - Volume a Temperatura di carico;
 - Densità a 15°C.
3. Nel caso in cui il Documento di accompagnamento fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta dall'Ente Destinatario e l'Amministrazione potrà applicare le penali previste all'art. 12 punto 8 del Contratto, fatto salvo il maggior danno.
4. L'Ente Destinatario, qualora disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi. Qualora L'Ente Destinatario, viceversa, non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:
 - a) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
 - b) nelle autocisterne chilolitriche il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata dall'Ente Destinatario e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 12, punto 7, del Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
 - c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o dell'Ente Destinatario, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.



5. Nel caso in cui l'Ente Destinatario abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico e disponga dei volumi di carburante determinati a temperatura del Prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M. e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M.
6. Nel caso in cui l'Ente Destinatario, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione (densità e temperatura allo scarico), ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari).
7. Qualora diversamente l'Ente Destinatario disponga del peso del Prodotto consegnato (determinato tramite pesa su impianti pubblici o dell'Ente Destinatario nel caso di consegna effettuata con autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati), i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità a 15°C ricavabile dal Documento di accompagnamento.
8. Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 5355,500 litri saranno arrotondati a 5356 litri; 5365,623 litri saranno arrotondati a 5366 litri; 5365,497 litri saranno arrotondati a 5365 litri.
9. Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si darà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 12, punto 6, del Contratto. Resta inteso che l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
10. L'Amministrazione si riserva di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..

9. ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore si obbliga a prestare la propria assistenza tecnica all'Amministrazione nei riguardi dell'impiego dei carburanti oggetto del presente Capitolato Tecnico, intendendosi tale attività di assistenza completamente remunerata con i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 10.

Il Fornitore, si impegna a fornire all'Amministrazione, a fini reportistici, sotto forma di fogli elettronici, tutti i dati tecnici, economici e statistici relativi agli ordini ricevuti (es. tipo di prodotto, quantità ordinata, prezzo unitario, Ente Ordinante, Ente Destinatario, ecc.).

10. REGOLE E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

1. I corrispettivi per la fornitura del Carburante Avio oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, dovuti al Fornitore dall'Amministrazione, saranno determinati sulla base dell'Offerta Economica e saranno calcolati in ragione di quanto stabilito nei commi successivi.



Durante la vigenza del contratto i prezzi unitari "PU" dei prodotti oggetto di ogni singolo Ordine di Fornitura, calcolati in €/tm (euro/tonnellata metrica), IVA e accise esenti e troncati alla seconda cifra decimale, sono aggiornati come di seguito indicato:

$$PU = \frac{\text{Platts}}{\text{Cambio}} \times \text{Moltiplicatore} + \text{Delta}$$

Dove:

Platts: determinato come descritto ai successivi commi 2 e 3;

Cambio: determinato come descritto al successivo comma 4;

Moltiplicatore: per il prodotto Jet A-1 pari a 1; per il prodotto Avio Grado 100/130 pari a 1,3;

Delta: valore di aggiudicazione per ogni lotto, espresso in €/tm.

2. Per consegne di Prodotto effettuate tra il 1 e il 15 di ogni mese, i corrispettivi, al netto di IVA ed Accisa, del Jet A-1 e/o della Benzina Avio Grado 100/130, saranno calcolati sulla base della media delle quotazioni giornaliere CIF Med (Italy) High pubblicate sul PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN calcolata tra il 16 e il termine del mese antecedente a quello in cui cade la consegna del prodotto denominato "Jet" (relativamente al prodotto Jet A-1) e/o "Prem Unl 10ppm" (relativamente al prodotto Benzina Avio Grado 100/130), troncata alla seconda cifra decimale.
3. Per consegne di Prodotto effettuate tra il 16 e il termine di ogni mese, i corrispettivi, al netto di IVA ed Accisa, del Jet A-1 e/o della Benzina Avio Grado 100/130, saranno calcolati sulla base della media delle quotazioni giornaliere CIF Med (Italy) High pubblicate sul PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN calcolata tra il 1 e il 15 del mese in cui cade la consegna del prodotto denominato "Jet" (relativamente al prodotto Jet A-1) e/o "Prem Unl 10ppm" (relativamente al prodotto Benzina Avio Grado 100/130), troncata alla seconda cifra decimale.
4. Per la conversione da USD/ton a EURO/ton delle suddette quotazioni medie, sarà utilizzata la media dei cambi giornalieri USD/EURO rilevati dall'Ufficio Italiano Cambi e disponibili sul sito della Banca d'Italia, determinata utilizzando i medesimi giorni considerati per il calcolo delle quotazioni medie di cui ai precedenti commi 2 e 3, troncata alla quarta cifra decimale.
5. Nel caso in cui, nel periodo di riferimento considerato, venisse meno una o più quotazioni PLATT'S, la quotazione media di cui sopra sarà calcolata utilizzando le quotazioni disponibili.
6. Il Fornitore, rispettivamente entro e non oltre il 5° giorno lavorativo e il 15° giorno lavorativo di ogni mese - pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 12 del Contratto, si impegna ad inviare all'Amministrazione una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il/i corrispettivo/i calcolato/i secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
7. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la data di consegna, non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre saranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12, del Contratto.
8. Il Fornitore si impegna, a propria cura e spese, a consentire all'Amministrazione la verifica di tutti i termini necessari ai fini della determinazione del suddetto prezzo unitario.

11. RICOSTRUZIONE EVENTUALE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Qualora, nel periodo di validità del contratto, il Platts European Marketscan cessi di pubblicare



la quotazione di uno o più dei prodotti di riferimento, l'Amministrazione indicherà al Fornitore il nuovo prodotto e/o indice e/o listino al quale fare riferimento per l'aggiornamento del prezzo. In tal caso ad ogni quotazione del nuovo prodotto di riferimento verrà sommata o detratta la differenza media fra le quotazioni dei due riferimenti prezzo, riscontrata nelle pubblicazioni Platts riferite agli ultimi 365 giorni precedenti la data di cessazione della quotazione del prodotto di riferimento originario.